

Delibera numero 158 del 9.2.2001

Piano Regionale di protezione dall'amianto – Procedure di conferimento dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta presso Centri di stoccaggio temporaneo

La Giunta Regionale

VISTA la Legge 27 Marzo 1992 numero 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale numero 105 del 20 Dicembre 1996 ad oggetto “Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della Legge 27 Marzo 1992 numero 257”

PRESO ATTO che, sulla base dei contenuti formativi dei corsi di formazione – previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale numero 4715 del 27 dicembre 1996 – che hanno consentito l'acquisizione delle professionalità idonee ai partecipanti alle iniziative, i soggetti abilitati hanno acquisito conoscenze e consapevolezza anche in ordine al trasporto ed allo smaltimento del rifiuto contenente amianto

PRESO ATTO altresì che l'abilitazione di cui sopra è stata conseguita in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale numero 41 del 21 Gennaio 2000 ad oggetto “Piano regionale di protezione dall'amianto – Rilascio dei titoli di abilitazione da parte della Regione Liguria relativi ai corsi di formazione di cui all'articolo 10 del DPR 8.8.1994”

VALUTATO che la vigente normativa prevede che il trasporto di rifiuti contenenti amianto sia fatto da ditta iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione del rifiuto e solo per casi specifici è consentito il trasporto fatto anche in proprio e che

- l'automezzo utilizzato deve essere sempre dotato di sponde, con telone di copertura o furgonato oppure con cassone scarrabile
- il rifiuto di amianto durante il trasporto deve sempre essere accompagnato da un formulario che lo identifichi e che sono esentati dal formulario di accompagnamento i trasporti che non superano la quantità di 30 chilogrammi/giorno fatti dal produttore stesso del rifiuto
- l'iscrizione all'albo è necessaria per il trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi o di rifiuti pericolosi, mentre non è necessaria per il trasporto di rifiuti prodotti in proprio che non eccedono la quantità di 30 chilogrammi/giorno

RITENUTO che sulla base della precedente valutazione le Imprese, le Ditte o le Aziende inserite nell'elenco regionale, che è parte integrante della presente deliberazione, possano avvalersi della facoltà, laddove possibile e con le modalità di legge, di conferire il rifiuto contenente amianto presso gli stoccaggi temporanei già autorizzati, in via di autorizzazione o che saranno autorizzati, oppure presso discariche autorizzate a ricevere rifiuto contenente amianto, nel rispetto dei vincoli e delle norme posti e previsti dalla normativa di riferimento

RITENUTO ancora che le procedure e le formalizzazioni da adottare per il conferimento dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta presso le aree di stoccaggio temporaneo

– partendo dall'assunto che lo smantellamento del manufatto sia stato fatto secondo le procedure dovute – possa verificarsi secondo tre ipotesi di conferimento come sotto individuate:

1. Conferimento fatto da ditta autorizzata o comunque idonea

a) il trasporto deve essere attestato da apposito documento di accompagnamento merce regolarmente bollato dalla Camera di Commercio o eventualmente da altro organismo abilitato, denominato formulario di identificazione del rifiuto che indichi il produttore o detentore, il destinatario, il trasportatore, le caratteristiche, la finalizzazione, la quantità, le modalità ed il mezzo di trasporto, il luogo di origine e di destino

b) del documento deve rimanerne copia al produttore (una per l'invio a destino ed una con timbro di ricezione), al destinatario ed al trasportatore

c) il rifiuto deve essere corredato dalla copia del piano di lavoro - o stralcio dello stesso – che indica la tipologia del prodotto, la provenienza ed il destino, approvato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, accompagnato da certificato di analisi chimico-fisica;

2. Conferimento fatto da singolo Artigiano o Proprietario che rimuove il manufatto e lo trasporta direttamente nell'area di conferimento provvisorio

a) l'artigiano che ha svolto la bonifica compila una autodichiarazione nella quale attesta la sua iscrizione alla CCIAA o all'Albo, che egli è tale e che ha svolto l'intervento da solo nel rispetto delle norme di bonifica vigenti; analogamente il proprietario dovrà anch'egli dichiarare di aver svolto l'intervento da solo nel rispetto delle norme di verifica vigenti

b) il trasporto deve essere attestato da apposito documento di accompagnamento merce da denominare autodichiarazione di identificazione del rifiuto che indichi il produttore o detentore, il destinatario, il trasportatore, le caratteristiche, la finalizzazione, la quantità, le modalità ed il mezzo di trasporto, il luogo di origine ed il luogo di destino

c) dell'autodichiarazione dovrà rimanerne copia al produttore o detentore ed al destinatario; la copia del produttore dovrà essere regolarmente timbrata dal ricevente a comprova dell'avvenuto conferimento

d) il rifiuto deve essere altresì accompagnato da una comunicazione scritta prodotta all'Azienda Sanitaria Locale competente, attestante l'avvenuta operazione di rimozione e confezionamento del manufatto nel rispetto delle procedure in vigore e l'indicazione di chi riceve il rifiuto trasportato

e) il rifiuto, se conferito dal produttore, deve essere confezionato in sacchi a vista (trasparenti) per poter accertare la corrispondenza e l'idoneità al conferimento, del peso non superiore a 30 Kg/giorno ed etichettati

f) l'analisi chimico-fisica è da considerarsi non vincolante per il conferimento del rifiuto, ma opportuna in caso di situazioni dubbie

3. Conferimento fatto da trasportatore diverso dall'artigiano o proprietario che rimuove il manufatto contenente amianto

a) l'artigiano che ha svolto la bonifica compila una autodichiarazione nella quale attesta la sua iscrizione alla CCIAA o all'Albo, che egli è tale e che ha svolto l'intervento da solo nel rispetto delle norme di bonifica vigenti; analogamente il proprietario dichiarerà di aver svolto l'intervento da solo nel rispetto delle norme di bonifica

b) il trasporto deve essere attestato da apposito documento di accompagnamento merce regolarmente bollato dalla Camera di Commercio o eventualmente da altro organismo abilitato, denominato formulario di identificazione del rifiuto che indichi il produttore o detentore, il destinatario, il trasportatore, le caratteristiche, la finalizzazione, la quantità, le modalità ed il mezzo di trasporto, il luogo di origine e di destino; in assenza dell'obbligo ad utilizzare il documento di accompagnamento merce bollato, predisposizione di un documento di attestazione denominato autodichiarazione di identificazione del rifiuto contenente gli stessi elementi di cui sopra

c) dell'autodichiarazione dovrà rimanere copia al produttore o detentore ed al destinatario; la copia del produttore dovrà essere regolarmente timbrata dal ricevente a comprova dell'avvenuto conferimento

d) il rifiuto deve essere altresì accompagnato da una comunicazione scritta prodotta all'Azienda Sanitaria Locale competente, attestante l'avvenuta operazione di rimozione e confezionamento del manufatto da parte dell'artigiano o del proprietario nel rispetto delle procedure in vigore e l'indicazione di chi riceve il rifiuto trasportato

e) il rifiuto, se conferito dal produttore, deve essere confezionato in sacchi a vista (trasparenti) per poter accertare la corrispondenza e l'idoneità al conferimento, del peso non superiore a 30 Kg/giorno ed etichettati

f) l'analisi chimico-fisica è da considerarsi non vincolante per il conferimento del rifiuto, ma opportuna in caso di situazioni dubbie

CONSIDERATI gli approfondimenti sviluppati in sede di Gruppo di Lavoro Amianto di cui alla deliberazione della Giunta Regionale numero 4911 del 3 Dicembre 1997

DATO ATTO che la presente deliberazione debba essere opportunamente portata a conoscenza del Ministero dell'Industria e del Commercio, del Ministero della Sanità, del Ministero dell'Ambiente, del Comitato Nazionale dell'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, delle Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle quattro province liguri affinché venga preso atto di quanto contenuto ai fini della idoneità e conseguente utilizzabilità del sistema di conferimento in stoccaggi temporanei

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

D E L I B E R A

1. di prendere atto che, sulla base della normativa vigente, il trasporto di rifiuti contenenti amianto deve essere fatto da ditta iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione del rifiuto e solo per casi specifici è consentito il trasporto fatto anche in proprio
2. di prendere atto che, l'automezzo utilizzato deve sempre essere dotato di sponde, avere un telone di copertura o essere furgonato oppure disporre di cassone scarrabile
3. di prendere atto che, se il rifiuto di amianto viene trasportato da una ditta autorizzata lo stesso deve sempre essere accompagnato da un formulario che lo identifichi mentre se il trasporto non supera la quantità di 30 chilogrammi/giorno ed è fatto dal produttore stesso del rifiuto è esentato dal formulario di accompagnamento
4. di prendere atto che chi effettua il trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi o di rifiuti pericolosi sia in possesso dell'iscrizione all'Albo
5. di prendere atto che per il trasporto di rifiuti prodotti in proprio che non eccedono la quantità di 30 chilogrammi/giorno, l'iscrizione all'Albo non è necessaria
6. di autorizzare l'adozione delle procedure sotto esposte e formalizzazioni per il conferimento dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta presso le aree di

stoccaggio temporaneo nei casi previsti:

1. Conferimento fatto da ditta autorizzata o comunque idonea
 - a) il trasporto deve essere attestato da apposito documento di accompagnamento merce regolarmente bollato dalla Camera di Commercio o eventualmente da altro organismo abilitato, denominato formulario di identificazione del rifiuto che indichi il produttore o detentore, il destinatario, il trasportatore, le caratteristiche, la finalizzazione, la quantità, le modalità ed il mezzo di trasporto, il luogo di origine e di destino
 - b) del documento deve rimanerne copia al produttore (una per l'invio a destino ed una con timbro di ricezione), al destinatario ed al trasportatore
 - c) il rifiuto deve essere corredato dalla copia del piano di lavoro, o stralcio dello stesso, che indica la tipologia del prodotto, la provenienza ed il destino, approvato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ed accompagnato da certificato di analisi chimico-fisica;
2. Conferimento fatto da singolo Artigiano o Proprietario che rimuove il manufatto e lo trasporta direttamente nell'area di conferimento provvisorio
 - a) l'artigiano che ha svolto la bonifica compila una autodichiarazione nella quale attesta la sua iscrizione alla CCIAA o all'Albo, che egli è tale e che ha svolto l'intervento da solo nel rispetto delle norme di bonifica vigenti; analogamente il proprietario dovrà anch'egli dichiarare di aver svolto l'intervento da solo nel rispetto delle norme di verifica vigenti
 - b) il trasporto deve essere attestato da apposito documento di accompagnamento merce da denominare autodichiarazione di identificazione del rifiuto che indichi il produttore o detentore, il destinatario, il trasportatore, le caratteristiche, la finalizzazione, la quantità, le modalità ed il mezzo di trasporto, il luogo di origine ed il luogo di destino
 - c) dell'autodichiarazione dovrà rimanerne copia al produttore o detentore ed al destinatario; la copia del produttore dovrà essere regolarmente timbrata dal ricevente a comprova dell'avvenuto conferimento
 - d) il rifiuto deve essere altresì accompagnato da una comunicazione scritta prodotta all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attestante l'avvenuta operazione di rimozione e confezionamento del manufatto nel rispetto delle procedure in vigore e l'indicazione di chi riceve il rifiuto trasportato
 - e) il rifiuto, se conferito dal produttore, deve essere confezionato in sacchi a vista (trasparenti) per poter accertare la corrispondenza e l'idoneità al conferimento, del peso non superiore a 30 Kg/giorno ed etichettati
 - f) l'analisi chimico-fisica è da considerarsi non vincolante per il conferimento del rifiuto, ma opportuna in caso di situazioni dubbie
3. Conferimento fatto da trasportatore diverso dall'artigiano o proprietario che rimuove il manufatto contenente amianto
 - a) l'artigiano che ha svolto la bonifica compila una autodichiarazione nella quale attesta la sua iscrizione alla CCIAA o all'Albo, che egli è tale e che ha svolto l'intervento da solo nel rispetto delle norme di bonifica vigenti; analogamente il proprietario dichiarerà di aver svolto l'intervento da solo nel rispetto delle norme di bonifica
 - b) il trasporto deve essere attestato da apposito documento di accompagnamento regolarmente bollato dalla Camera di Commercio o eventualmente da altro organismo abilitato, denominato formulario di identificazione del rifiuto che indichi il produttore o detentore, il destinatario, il trasportatore, le caratteristiche, la finalizzazione, la quantità, le modalità ed il mezzo di trasporto, il luogo di origine e di destino; in assenza dell'obbligo ad utilizzare il documento di accompagnamento regolarmente bollato, predisposizione di un documento di attestazione denominato autodichiarazione di identificazione del rifiuto contenente gli stessi elementi di cui sopra

- c) dell'autodichiarazione dovrà rimanere copia al produttore o detentore ed al destinatario; la copia del produttore dovrà essere regolarmente timbrata dal ricevente a comprova dell'avvenuto conferimento
- d) il rifiuto deve essere altresì accompagnato da una comunicazione scritta prodotta all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attestante l'avvenuta operazione di rimozione e confezionamento del manufatto da parte dell'artigiano o del proprietario nel rispetto delle procedure in vigore e l'indicazione di chi riceve il rifiuto trasportato
- e) il rifiuto, se conferito dal produttore, deve essere confezionato in sacchi a vista (trasparenti) per poter accertare la corrispondenza e l'idoneità al conferimento, del peso non superiore a 30 Kg/giorno ed etichettati
- f) l'analisi chimico-fisica è da considerarsi non vincolante per il conferimento del rifiuto, ma opportuna in caso di situazioni dubbie

7. di autorizzare l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Industria e del Commercio, al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente, al Comitato Nazionale dell'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, alle Unità Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura affinché venga preso atto di quanto contenuto ai fini della idoneità e conseguente utilizzabilità del riconoscimento per i fini previsti dalla vigente normativa nazionale e delle regioni in materia;
8. di autorizzare la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al fine di fornire alle utenze interessate elementi di riscontro oggettivo sulle modalità e procedure di conferimento da adottare.